

Pubblicato il 03/06/2021

N. 01362/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00336/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 336 del 2020, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marta Mangeli, Floriana De Donno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Interreg Italia Nord Occidentale - Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e sede in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

- del provvedimento di determinazione di perdita del grado adottato dal Comandante Interregionale della GdF dell'Italia Nord Occidentale datato 9 dicembre 2019, notificato al ricorrente in data 10 dicembre 2019, la cui motivazione contemplava che "la gravità della condotta innanzi descritta, oltre a palesare assoluta inaffidabilità, con conseguente perdita irrimediabile dei requisiti minimi di moralità indispensabili per poter rimanere nel Corpo, denota, in capo all'interessato un'assoluta incompatibilità di status che impone l'adozione di un provvedimento di natura espulsiva a carico del militare data la palese e piena violazione del giuramento prestato, da cui consegue la perdita del grado (...) avendo maturato il convincimento che sia quindi doveroso assumere nei confronti del finanziere scelto -OMISSIS-la sanzione della perdita del grado per rimozione considerandola:

-equa e proporzionata alla gravità della condotta posta in essere dal militare;

- del presupposto provvedimento di sospensione precauzionale dall'impiego a titolo discrezionale, adottato dal Comandante Interregionale dell'Italia Nord Occidentale ha disposto la sospensione precauzionale dall'impiego datata 22 novembre 2019 ex. Art.917 C.O.M.;

- di tutti gli atti, connessi, presupposti, consequenziali anche non noti, comunque lesivi dell'interesse del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Interregionale Italia Nord Occidentale - Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nell'udienza pubblica del 7 aprile 2021, celebrata ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificato dall'art. 6 del D.L. 1° aprile 2021, n.44 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, la relazione del dott. Alberto Di Mario, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di determinazione di perdita del grado adottato dal Comandante Interregionale della GdF dell'Italia Nord Occidentale datato 9 dicembre 2019, notificato in data 10 dicembre 2019 sollevando i seguenti motivi di ricorso.

1. Violazione e falsa applicazione di legge ovvero violazione dell'art. 1392 del D.Lgs. n. 66 del 2010, in quanto il potere disciplinare in capo alla PA si era definitivamente consumato, per l'avvenuta decorrenza, dalla conoscenza delle due sentenze assolutorie, del termine prescritto per l'apertura del procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento del fatto. Ingiustizia manifesta.

Il ricorrente denuncia che il procedimento disciplinare di stato con riguardo alle sentenze di assoluzione è stato aperto a distanza di circa due anni rispetto alla data di conoscenza della sentenza n.-OMISSIS-e di oltre un anno rispetto alla sentenza n.-OMISSIS-.

2) Eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei fatti ed insufficiente istruttoria, contraddittorietà e/o illogicità tra presupposto valutativo/argomentativo e determinazione in concreto, cui l'amministrazione è pervenuta, ovvero per palese irragionevolezza della sanzione irrogata con riguardo alla rimozione dal grado che segue la sospensione facoltativa dall'impiego.

Il ricorrente contesta l'errato presupposto giuridico a fondamento del procedimento disciplinare di stato in quanto l'amministrazione, a fondamento della sanzione disciplinare della rimozione, ha posto ben due sentenze assolutorie ed una sentenza di condanna residuale per la quale la sesta sezione della Cassazione Penale ha disposto il rinvio per la rideterminazione della pena, ritenendola troppo pesante rispetto alla gravità dell'unico reato rimasto in piedi. Ne conseguirebbe che il provvedimento di rimozione difetti in motivazione e logica, risentendo di una carenza di istruttoria ed eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

Inoltre il provvedimento sanzionatorio impugnato sarebbe illegittimo in quanto non sarebbero state valutate le vicende nel loro complesso: cioè le due sentenze assolutorie e la portata precettiva dell'unica sentenza di condanna -OMISSIS-emessa dalla Corte di appello di Milano che recita chiaramente che "In considerazione della manifestata scelta di cambiare vita, confermata dalla non comune opzione processuale di rinunciare alla intervenuta prescrizione, può formularsi una prognosi favorevole per il futuro (...)"

Da ultimo il ricorrente contesta che l'irrogata sanzione della perdita del grado per rimozione si profili irrispettosa del principio di proporzionalità, in quanto per il sig. -OMISSIS- non sarebbero state valutate tutte quelle circostanze che per legge dovevano entrare a far parte della corretta valutazione con riguardo al tipo di sanzione da applicarsi.

La difesa dell'amministrazione ha eccepito, con memoria depositata in data 28/02/20, l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui il ricorrente ha impugnato il provvedimento di sospensione precauzionale dall'impiego, a titolo discrezionale, adottato in data 22 novembre 2019, ex art. 917 del Codice dell'Ordinamento Militare, in quanto per effetto della cessazione dal servizio permanente comminata con il provvedimento di perdita del grado, alcun vantaggio l'odierno ricorrente può ormai conseguire in caso di accoglimento del gravame proposto avverso il provvedimento di sospensione dall'impiego. Nel merito ha chiesto la reiezione del ricorso.

All'udienza del 7 aprile 2021 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. Non occorre procedere all'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso contro il provvedimento di sospensione disciplinare in quanto l'avvenuta emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare principale ha privato di effetti l'atto cautelare.

2. Venendo al merito, il primo motivo di ricorso è infondato.

2.1 Per quanto attiene alla decorrenza dei termini per l'avvio del procedimento disciplinare dall'esame degli atti risulta che il provvedimento di contestazione degli addebiti è stato emanato in data 11 luglio 2019. Le condanne per i reati di corruzione e millantato credito pronunciate dal Tribunale di Milano con sentenza -OMISSIS-del 18 novembre 2016 sono state parzialmente riformate dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza -OMISSIS-in data 22 febbraio 2018, che ha assolto il ricorrente dal reato di corruzione per insussistenza del fatto ed ha rideterminato la pena inflitta per traffico di influenze illecite. Da ultimo la Corte di Cassazione con sentenza della Sez. 6 Num. -OMISSIS- Anno 2019 acquisita in data 02 maggio 2019 ha confermato la condanna ed ha rimandato ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano, per una nuova determinazione della pena per il traffico di influenze illecite. L'odierno ricorrente, pertanto, è stato definitivamente ritenuto responsabile del reato di millantato credito a partire dal 14 marzo 2019, mentre la sentenza che ridetermina la pena non risulta depositata in giudizio ma è sicuramente successiva al deposito del ricorso.

2.2 In merito l'art. 1392 d.lgs. 15 marzo 2010 n.66 stabilisce: "*1. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente ai sensi dell'articolo 1393, comma 1, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione*".

Per "conoscenza integrale" del provvedimento giudiziale la giurisprudenza ha costantemente inteso la conoscenza giuridicamente certa, che può derivare soltanto dall'acquisizione di copia conforme del provvedimento giurisdizionale (cfr. C.d.S., Sez. IV, 6 novembre 2020, n. 6828; id. 17 luglio 2018, n. 4349).

La giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 luglio 2018, n. 4349; Tar Veneto, Sez. I, 12 ottobre 2018, n. 937, punto 3.1 in diritto; Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 agosto 2016, n. 3652) ha poi specificato che al fine di far decorrere il termine è necessario che la sentenza sia stata formalmente trasmessa e conosciuta dall'Amministrazione nella sua integralità, munita dell'attestazione dell'irrevocabilità.

2.3 Venendo al caso di specie è infondato il motivo che denuncia il decorso del termine di avvio del procedimento a decorrere dalla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione X Penale di Milano del 18 novembre 2016 con riferimento all'assoluzione dal reato di "Produzione traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope" art. 73, co.5 D.P.R. 309/90 in quanto si tratta di reato che non ha formato oggetto di incolpazione disciplinare che si è limitata alla contestazione dell'uso di sostanze stupefacenti ammesso dal militare.

2.4 Il motivo è ugualmente infondato con riferimento all'assoluzione dal reato di "Corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio" art.319 c.p. pronunciata dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano, Seconda Sezione, n. -OMISSIS-, in quanto l'accusa di corruzione non ha formato oggetto di incolpazione.

2.5 Da ultimo la sentenza della Corte di Cassazione con sentenza della Sez. 6 Num. -OMISSIS- Anno 2019, che ha confermato la condanna per millantato credito, è stata acquisita in data 02 maggio 2019 e, di conseguenza, il provvedimento di contestazione degli addebiti protocollato e ricevuto in data 11 luglio 2019 è nei termini.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

3.1 Per quanto attiene al denunciato profilo di aver posto a fondamento dell'incolpazione due sentenze assolutorie ed una sentenza di condanna residuale, il motivo è infondato in quanto la prima incolpazione (millantato credito e corruzione), come risulta dalla relazione finale dell'ufficiale istruttore è stata ridotta al millantato credito; la seconda e terza incolpazione (uso di sostanze stupefacenti e frequentazione di persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti) è diversa dall'assoluzione penale per produzione traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope.

3.2 Circa la mancata valutazione complessiva dei comportamenti tenuti dal ricorrente il motivo è infondato in quanto dagli atti istruttori risulta che l'amministrazione ha tenuto conto della generale condotta del ricorrente, della sua situazione familiare e della eco che le sue vicende hanno avuto sugli organi di stampa, con la conseguenza che si deve escludere una valutazione atomistica di singoli episodi.

3.3 Il motivo è infondato anche nella parte in cui contesta la violazione del principio di proporzionalità in quanto la sanzione, pur grave, risulta, nei limiti in cui può essere esercitato il sindacato di questo giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 ottobre 2018, n. 570), proporzionata rispetto alla gravità dei fatti addebitati al ricorrente, comportanti la violazione degli obblighi assunti con il giuramento di appartenenza, tale da rendere irrilevante qualunque considerazione circa la rilevanza penale del fatto ed i positivi precedenti dell'incolpato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 31 agosto 2016, n. 3736).

3.4 Il motivo è infondato anche nella parte in cui l'amministrazione non avrebbe tenuto conto della rinuncia alla prescrizione da parte del ricorrente, in quanto la sentenza della Cassazione Penale Sez. 6 14/03/2019 n. -OMISSIS- ha affermato che "la Corte territoriale ha (giustamente) posto l'accento sull'estrema gravità dei fatti", ritenendo rilevante l'intervenuto pentimento dell'imputato e la sua rinuncia alla prescrizione ai soli fini del riconoscimento delle attenuanti generiche (punto 5.2 della motivazione).

4. In definitiva quindi il ricorso va respinto.

5. Possono essere compensate le spese di giudizio in considerazione della peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente, compresi i riferimenti numerici delle sentenze citate.

Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del 7 aprile 2021, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificato dall'art. 6 del D.L. 1° aprile 2021, n.44 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Katuscia Papi, Referendario

L'ESTENSORE
Alberto Di Mario

IL PRESIDENTE
Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.